

N. 11348/11 Trib.
N. 51777/09 R.G.N.R.
N. G.I.P. (MOD.20)

ORIGINALE

PROCURA GENERALE MILANO
30.LUG.2012
N°

Sentenza N. 8660/12
del 13.07.2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE 3[^] PENALE

Il Giudice dott. Piero GAMACCHIO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

RI [redacted] nato il [redacted] a [redacted] residente in [redacted]
[redacted] - libero - CONTUMACE;
difeso di fid. dall'avv. Stefano Bonacina con studio in Milano via della
Guastalla 1

RA [redacted] nato il [redacted] a Milano elettivamente
domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia avv. Ferdinando Paglia
sito in Como piazza del Popolo 14 - libero - presente
difeso di fid. dall'avv. Ferdinando Paglia con studio in Como piazza del
Popolo 14

IMPUTATI

in ordine al reato
p. e p. dall'art.10 ter del D. Lgs. 74/00 perché, in qualità di rappresentanti
legali, RI [redacted] per il periodo compreso tra il 08 gennaio 1993 ed il 01
agosto 2007, RA [redacted] per il periodo immediatamente successivo,
della società [redacted] S.p.A. già con sede in
Milano, via [redacted] non versavano l'imposta sul Valore Aggiunto,
dovuta in base alla dichiarazione annuale (dichiarazione Unico/2007.
periodo di imposta 2006), entro il termine previsto per il versamento
dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, per l'ammontare
complessivo di Euro 585.593,00 che risulta superiore all'importo (Euro
50.000,00) oltre il quale si configura la violazione di carattere penale.
Compresso in Milano, in data 27 dicembre 2007.

Conclusioni

Il PM chiede emettersi sentenza di assoluzione per RA [redacted] per non
aver commesso il fatto e di condanna per RI [redacted] alla pena di anni uno
e mesi due di reclusione

La Difesa dell'imputato RI [redacted] chiede assoluzione con formula piena
per non aver commesso il fatto, in subordine assoluzione perché il fatto
non sussiste quantomeno ex art. 530 co. 2

La Difesa dell'imputato RA [redacted] si associa al pm chiede l'assoluzione
dell'imputato art. 530 co: 1 in subordine art 530 co 2 e 530 co. 3. in
estremo subordine minimo pena e benefici di legge

Data arresto
Data eventuale scarcerazione
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 26.07.2012

Visto

Milano il 30 LUG. 2012

IL SOST. PROC. GENERALE
Il Sostituto Procuratore Generale
(Sandro Cottarelli)

Estratto Esecutivo a:

- a) Procura Repubblica
- b) Corpi Reato
- c) Mod. 1
- il

Estratto a:

- Mod. 21 P.M.
- b) Carceri
- c) Questura

il 23/10/2012
[signature]

Redatta scheda il

per

comunicazione all'Ufficio Elettorale

del Comune di

il
estratto all'Ufficio Campione Penale
per forfezzazione

il
Campione Penale

At.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Stabilisce con pacifico orientamento la Corte Suprema che il reato di omesso versamento dell'IVA, punito dall'articolo 10 ter del Decreto legislativo n. 74\2000, la norma di legge contestata agli odierni imputati, si consuma nel momento in cui scade il termine previsto dalla legge per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, non essendo sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste. La sentenza n. 38619 del 14 ottobre 2010, deliberata dalla sezione III della Corte di cassazione ha precisato che è necessario che l'omissione del versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento, giusta quanto disposto dall'articolo 6 comma secondo della legge 29 dicembre 1990, n. 405.

E' quanto sostiene nel presente processo la pubblica accusa che con riferimento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta dell'anno 2006, ha indicato la data del 27 dicembre 2007 quale momento del commesso reato.

Ebbene, il difensore del Ri [REDACTED] ha dimostrato documentalmente che a quella data il suo assistito non era più il legale rappresentante della società [REDACTED] per Azioni.

E' dunque pacifico che Ri [REDACTED] debba essere mandato assolto per non avere commesso il fatto.

Quanto al Ra [REDACTED], le parti ne hanno concordemente richiesto la assoluzione con la medesima formula.

L'imputato ha reso l'esame all'odierna udienza ed ha precisato che dopo l'abbandono della carica di amministratore da parte del Ri [REDACTED] in data primo agosto 2007, data riportata anche dalla rubrica posta in epigrafe alla presente sentenza, egli ha assunto la veste di liquidatore assumendo quale professionista un incarico professionale in tal senso.



